

# **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

9 ottobre 2012 (prima convocazione) e 10 ottobre 2012 (seconda convocazione)

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

## Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per il giorno 9 ottobre 2012, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 ottobre 2012, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all’Ordine del Giorno:

*“Delega al Consiglio di Amministrazione – nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell’aumento di capitale sia all’emissione obbligazionaria convertibile – per (i) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del Codice Civile; e/o (ii) emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell’articolo 2420-ter del Codice Civile, con delega anche al relativo aumento del capitale sociale, il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del Codice Civile; conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”), e dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sull’argomento posto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.

### **1 Motivazioni della proposta di conferimento della delega**

In data 26 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il nuovo Piano Industriale 2012- 2015 (il “**Piano**”).

Nell’ambito del Piano, sono state individuate tre priorità al fine di costituire le basi di un processo di sviluppo di lungo termine: (i) il rafforzamento della quantità e della qualità del capitale, (ii) il riequilibrio strutturale della liquidità; e (iii) il raggiungimento di livelli di sostenibilità e redditività.

La proposta di delega sottoposta all’Assemblea (la “**Delega**”) e oggetto della presente Relazione rientra tra gli interventi finalizzati al rafforzamento della quantità e della qualità del capitale, anche al fine di soddisfare le esigenze emerse a seguito del *capital exercise* dell’EBA svolto a fine 2011, gli altri requisiti imposti dalle relative normative di settore (ivi inclusi i futuri requisiti che saranno introdotti in attuazione di Basilea 3) e le prescrizioni

delle diverse autorità di controllo a livello nazionale e sovranazionale, contribuendo, inoltre, anche al riequilibrio strutturale della liquidità.

L'attuale contesto dei mercati finanziari, caratterizzati da una forte volatilità derivante anche dalle rilevanti incertezze a livello macro-economico, la costante evoluzione della normativa prudenziale applicabile alla Società e al Gruppo e la situazione debitoria del socio principale, come riportata dagli organi di stampa, potrebbero compromettere il buon esito di una operazione di aumento di capitale in opzione. In particolare, qualora azionisti rilevanti della Società non dovessero seguire un aumento loro destinato in opzione, è ragionevole ritenere che una rilevante porzione di diritti di opzione potrebbe essere collocata sul mercato durante il periodo di offerta, con possibile pregiudizio del successo dell'operazione nel suo complesso. Tali circostanze richiedono alla Società l'adozione di uno strumento di flessibilità, quale appunto la Delega, che possa consentire di volta in volta, nei tempi opportuni e senza necessità di ricorrere a nuove autorizzazioni assembleari, di far fronte alle esigenze patrimoniali della Società e del Gruppo delineate nel Piano e che potrebbero concretizzarsi anche nella sostituzione di strumenti costosi che sono computati nel patrimonio di vigilanza con strumenti di "qualità primaria" quali le azioni ordinarie.

Inoltre, la Delega potrebbe risultare utile per far fronte ad ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi a seguito di ulteriori mutamenti del contesto macro-economico e di mercato o della normativa prudenziale applicabile al Gruppo.

Si ritiene pertanto che l'attribuzione della Delega al Consiglio di Amministrazione possa consentire di individuare di volta in volta, nel termine di 5 anni (come di seguito meglio descritto) e nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell'aumento di capitale, sia all'emissione obbligazionaria convertibile, la forma tecnica ritenuta più adatta alle specifiche circostanze al fine di cogliere le opportunità che dovessero presentarsi, mediante l'emissione di:

- (i) nuove azioni ordinarie – con o senza *warrant* abbinati – e/o da porre al servizio di una o più emissioni di *warrant*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile;
- (ii) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, con delega anche al relativo aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile.

Con riferimento alle ragioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, come già indicato in precedenza, la proposta sottoposta alla approvazione dell'Assemblea è motivata dalla necessità di dotare la Società di uno strumento che consenta di accedere al mercato al fine di realizzare gli

obiettivi sopra indicati, cercando di cogliere le condizioni più favorevoli grazie alla flessibilità e rapidità di esecuzione di tale tipologia di operazioni, eventualmente anche attraverso il ricorso ad accordi di sottoscrizione che assicurino preventivamente il buon esito dell'operazione (e ferma restando la necessità di predisporre un prospetto per la quotazione delle azioni, delle obbligazioni convertibili e/o dei *warrant* qualora ne dovessero ricorrere i presupposti ai sensi della normativa applicabile). Gli obiettivi di rafforzamento della quantità e della qualità del capitale potrebbero, invece, non trovare compiuta realizzazione attraverso il ricorso ad una operazione in opzione che, oltre ad essere soggetta a vincoli di durata potenzialmente incompatibili con la necessità di reperire rapidamente nuovo capitale, potrebbe presentare fondate incertezze circa il suo buon esito, secondo quanto in precedenza esposto.

La presenza in relazione all'aumento di capitale in opzione di questa aprioristica complessità appare determinare, in termini netti, l'interesse sociale idoneo a giustificare l'esclusione del diritto d'opzione.

La scelta di far fronte alle prospettate esigenze di rafforzamento della quantità e della qualità del capitale della Società attraverso il ricorso alla Delega risulta, inoltre, in linea con le recenti iniziative legislative volte ad eliminare il *quorum* rafforzato (oltre la metà del capitale sociale) per tale tipologia di operazioni, rendendo, di fatto, più accessibile alle società quotate tale strumento normativo.

## **2 Modalità di esercizio della Delega**

Dal punto di vista temporale, la Delega che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione – fermo restando che il Consiglio medesimo ne fruirà con la migliore tempestività possibile in relazione alle opportunità che dovessero presentarsi e anche in linea con le esigenze di Piano – avrà una durata di cinque anni dalla data della delibera assembleare, ovvero la durata massima consentita dalla legge, così da poter gestire l'operazione anche successivamente all'arco temporale del Piano, qualora ciò si rendesse necessario nelle specifiche circostanze che dovessero emergere a seguito dell'evoluzione dello scenario macro-economico e di mercato e del relativo impatto sulle attività di Piano. In tale arco temporale il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti sopra indicati, aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, attraverso l'emissione di azioni ordinarie, con o senza *warrant* abbinati e/o ponendo tali aumenti di capitale al servizio di obbligazioni convertibili e/o *warrant*:

- (i) da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali, enti e organismi nazionali o sovranazionali o soggetti dai medesimi istituiti o controllati oppure ai medesimi riferibili, enti pubblici e soggetti dai medesimi controllati, *partner* strategici e investitori di medio lungo periodo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di

Amministrazione, sussistendone i presupposti nelle specifiche circostanze concrete, di prevedere meccanismi di allocazione preferenziale e/o di partecipazione alle specifiche operazioni a favore dei soci della Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci stessi; e

- (ii) individuando, inoltre, i periodi di esecuzione delle operazioni ritenuti più opportuni in considerazione degli obiettivi prefissati e tenuto conto delle condizioni economiche della Società e del Gruppo e dell'andamento dei mercati.

In sede di esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, inoltre, la facoltà di stabilire:

- (i) la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile; e
- (ii) nei limiti di legge, tutti i termini e le condizioni delle obbligazioni convertibili ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio, i termini e le modalità di conversione, eventualmente anche obbligatoria, il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, i termini e le modalità di rimborso in denaro e/o mediante consegna, in tutto o in parte, di azioni della Società.

Come noto, l'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre.

Il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso – come noto e come condiviso dalla dottrina più autorevole – in maniera non coincidente con il dato meramente contabile, bensì con un dato di valore economico. Peraltro, il prezzo di emissione, nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione, rappresenta prima di tutto un prezzo di offerta a potenziali sottoscrittori esterni alla società e, pertanto, proprio in virtù (a) dell'interesse sociale sotteso all'esclusione del diritto di opzione, quale sopra rappresentato; e (b) delle sue finalità, connesse al rafforzamento della struttura patrimoniale della Società, tale prezzo dovrà necessariamente tener conto della effettiva disponibilità dei destinatari dell'offerta a corrispondere il medesimo.

Fin da ora si anticipa che, anche alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri *advisor*) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della

determinazione di un valore economico del patrimonio netto, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà, in sede di ciascuna attuazione della Delega, una relazione contenente i criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte della società di revisione incaricata ai sensi dell'articolo 158 del TUF.

### 3 **Consorzio di Garanzia**

Trattandosi di Delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, alla data della presente Relazione non è prevista la costituzione di alcun consorzio di garanzia. Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà, caso per caso, in sede di attuazione, l'opportunità o meno di costituire un consorzio di garanzia per ciascuna operazione.

### 4 **Effetti diluitivi**

Trattandosi di Delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, poiché il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie da emettere saranno determinati solo al momento dell'eventuale esercizio della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, non è allo stato attuale possibile fornire indicazioni in merito agli effetti diluitivi.

### 5 **Testo della modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale**

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Articolo 6</b>
1. Il capitale della Società è di Euro 7.484.508.171,08 (settemiliardiquattrocentottantaquattro milionicinquecentottomilacentosettantuno virgola zero otto) ed è interamente versato.	<i>(invariato)</i>
2. Esso è rappresentato da n. 11.681.539.706 (undicimiliardiseicentottantunomilionicinquecentotrentanovemilasettecentosei) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci	<i>(invariato)</i>

che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.	<i>(invariato)</i>
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.	<i>(invariato)</i>
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.	<i>(invariato)</i>
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.	<i>(invariato)</i>
7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 263.991.528 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e,	<i>(invariato)</i>

<p>successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie per un importo di € 134.952.651,33.</p>	
	<p><b>8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data [DATA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE] è stata conferita delega all'Organo Amministrativo – nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell'aumento di capitale sia all'emissione obbligazionaria convertibile – per (i) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie – con o senza warrant abbinati – ed anche a servizio di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile; e/o (ii) emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile, includendosi anche la delega al corrispondente aumento del capitale sociale, per importo non superiore – fra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo – a quello della relativa emissione obbligazionaria; il tutto da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali, enti e organismi nazionali o sovranazionali o soggetti dai medesimi istituiti o controllati oppure ai medesimi riferibili, enti pubblici e soggetti dai medesimi controllati, partner strategici, investitori di medio lungo periodo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti nelle specifiche circostanze concrete, di prevedere meccanismi di allocazione</b></p>

	<p>preferenziale e/o di partecipazione alle specifiche operazioni a favore dei soci della Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci stessi. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno [DATA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE].</p> <p>In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile, secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e ogni rapporto di spettanza in relazione agli eventuali <i>warrant</i> nonché la facoltà di definire, nei limiti di legge, tutti i termini e le condizioni delle obbligazioni convertibili ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio, i termini e le modalità di conversione, eventualmente anche obbligatoria, il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, i termini e le modalità di rimborso in denaro e/o mediante consegna, in tutto o in parte, di azioni della Società.</p>
--	--

## 6 Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle deliberazioni relative alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale non legittima i soci all'esercizio del diritto di recesso.

## 7 Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria dei soci, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega per il periodo massimo di anni 5 (cinque) anni a partire dalla data della presente delibera assembleare – nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell'aumento di capitale sia all'emissione obbligazionaria convertibile – per (i) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie – con o senza warrant abbinati – ed anche a servizio di warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile; e/o (ii) emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del Codice Civile, includendosi anche la delega al corrispondente aumento del capitale sociale, per importo non superiore – fra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo – a quello della relativa emissione obbligazionaria; il tutto da riservare in sottoscrizione a investitori istituzionali, enti e organismi nazionali o sovranazionali o soggetti dai medesimi istituiti o controllati oppure ai medesimi riferibili, enti pubblici e soggetti dai medesimi controllati, partner strategici, investitori di medio lungo periodo, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, sussistendone i presupposti nelle specifiche circostanze concrete, di prevedere meccanismi di allocazione preferenziale e/o di partecipazione alle specifiche operazioni a favore dei soci della Società, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci stessi. In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile, secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e ogni rapporto di spettanza in relazione agli eventuali warrant nonché la facoltà di definire, nei limiti di legge, tutti i termini e le condizioni delle obbligazioni convertibili ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio, i termini e le modalità di conversione, eventualmente anche obbligatoria, il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, i termini e le modalità di rimborso in denaro e/o mediante consegna, in tutto o in parte, di azioni della Società;*
2. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, allegata al verbale di Assemblea;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, e ferma perciò la natura collegiale delle deliberazioni come sopra delegate, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità*

*necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato (ivi incluso il potere di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei warrant da emettersi in base alla delega conferita e procedere al deposito ed alla pubblicazione dell'attestazione prevista dall'articolo 2444 del Codice Civile ed il potere di fare luogo, di volta in volta, al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, del testo di Statuto aggiornato nell'entità del capitale sociale e del numero delle azioni, con adeguamento e/o soppressione delle clausole transitorie oggi inserite), compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione.”*

Siena, 26 giugno 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione